

Regolamento

Fondazione Bancaria Zurich Invest



Indice

Regolamento di fondazione della Fondazione Bancaria Zurich Invest

1. Convenzione di previdenza;
scopo della Fondazione e oggetto
del Regolamento di fondazione
2. Investimenti
3. Versamenti e prelievo
4. Versamenti in generale e procedura in
caso di versamenti troppo elevati
5. Durata e scioglimento della
convenzione di previdenza
6. Diritto all'indennità
7. Agevolazione
8. Rivendicazione
9. Calcolo della prestazione previdenziale
10. Attestazione, obbligo di dichiarazione
fiscale
11. Corrispondenza, comunicazioni,
registrazione di colloqui
12. Contestazioni da parte dell'intestatario
13. Diritto applicabile/luogo di
adempimento ed esecuzione/foro
14. Riserva di disposizioni legali
15. Responsabilità
16. Verifica della legittimazione
17. Modifica del Regolamento di
fondazione
18. Entrata in vigore del regolamento

Regolamento di investimento della Fondazione Bancaria Zurich Invest

1. Investimento del capitale di previdenza
2. Caratteristiche delle quote
3. Cambiamento della strategia
d'investimento da parte dell'intestatario
4. Cambiamento della strategia
d'investimento da parte della
Fondazione
5. Valutazione di quote (prezzo di
acquisto o di vendita)
6. Estinzione del conto
7. Incarichi/istruzioni
8. Modifica del regolamento
9. Altre disposizioni

Condizioni della Fondazione Bancaria Zurich Invest

1. Tenuta del conto e commissioni
2. Servizi
3. Versamenti minimi
4. Prelievi
5. Imposte
6. Modifica delle condizioni

Regolamento

Fondazione Bancaria Zurich Invest

Regolamento di fondazione della Fondazione Bancaria Zurich Invest

1. Convenzione di previdenza; scopo della Fondazione e oggetto del Regolamento di fondazione

1 L'intestatario conclude con la Fondazione Bancaria Zurich Invest (di seguito denominata Fondazione) una convenzione di previdenza di cui il presente Regolamento di fondazione è parte integrante. Con la convenzione di previdenza, si persegue la creazione di una previdenza vincolata (pilastro 3a) corrispondente alle prescrizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) a favore dell'intestatario.

La Fondazione non stipula alcuna convenzione di previdenza con persone US ai sensi della legislazione statunitense o con persone residenti all'estero (nuove aperture).

2 Il presente Regolamento di fondazione stabilisce i diritti e doveri dell'intestatario e di altre persone aventi diritto nonché della Fondazione nel quadro delle disposizioni giuridiche applicabili.

3 Parte integrante di questo Regolamento di fondazione sono il Regolamento di investimento e le Condizioni della fondazione.

2. Investimenti

1 I versamenti dell'intestatario su uno dei conti in franchi svizzeri (CHF) e a suo nome aperto dalla Fondazione presso una banca vengono utilizzati dalla Fondazione attraverso l'intermediazione di una banca depositaria per l'acquisto di quote d'investimenti patrimoniali offerte attraverso la Fondazione che corrispondono alle prescrizioni d'investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Il rispettivo valore di queste quote acquistate a favore dell'intestatario viene accreditato sul conto previdenza dell'intestatario. Viene rispettato l'art. 5 OPP 3.

2 Per il patrimonio previdenziale non sussiste né una pretesa a una remunerazione né una pretesa al mantenimento del valore. Il rischio dell'investimento è a carico dell'intestatario.

3 La Fondazione non acquista quote a favore degli intestatari che hanno trasferito il loro domicilio all'estero, a prescindere dall'esistenza di un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS. I relativi versamenti non saranno accettati né restituiti.

4 I dettagli vengono stabiliti nel Regolamento di investimento.

3. Versamenti e prelievo

1 I versamenti sono ammessi soltanto mediante l'utilizzo di una polizza di versamento ricevuta dalla Fondazione. Determinante ai fini del prezzo di acquisto delle quote acquistate in espletamento dell'incarico e a favore dell'intestatario è il giorno di riferimento successivo al versamento. I dettagli vengono stabiliti nel Regolamento di investimento. Sono esclusi i versamenti in contanti.

2 I versamenti devono essere accreditati sul conto al più tardi l'ultimo giorno lavorativo bancario di un anno civile affinché siano fiscalmente validi per il corrispondente esercizio fiscale. È escluso un accredito retroattivo dei versamenti pervenuti dopo il termine di versamento.

3 In caso di infrazione di queste disposizioni, l'intestatario si assume i danni causati. La Fondazione risponde soltanto per colpa grave. Tutti i costi di ogni tipo a carico della Fondazione verranno in questo caso addebitati all'intestatario.

4 Dei prelievi possono aver luogo soltanto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento e soltanto mediante bonifico o trasferimento delle quote su un conto o su un deposito titoli bancario o postale in Svizzera comunicato per iscritto alla Fondazione dall'intestatario o dalla persona avente diritto. Sono esclusi i prelievi in contanti.

5 Le quote vengono vendute senza incarico scritto espresso dell'intestatario. È esclusa una consegna parziale di quote.

6 Prima del trasferimento delle quote vengono addebitati al patrimonio previdenziale dell'intestatario le tasse legali risultanti da un trasferimento di quote nonché le eventuali tassieriscosse dalla Fondazione. La Fondazione si riserva di vendere delle quote a tale scopo.

7 Gli intestatari o i beneficiari che nel momento del prelievo degli averi di previdenza hanno il loro domicilio negli USA (US residents), non possono richiedere alcun trasferimento delle quote su un deposito titoli.

8 La Fondazione si riserva di escludere una consegna di quote anche in altri casi.

4. Versamenti in generale e procedura in caso di versamenti troppo elevati

1 È autorizzato al versamento chi dispone di un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3.

2 La Fondazione si riserva di richiedere una corrispondente certificazione. Fino a quando questa non verrà prodotta, rimane riservata la cifra 8 della convenzione di previdenza.

3 L'intestatario può stabilire liberamente l'entità e il momento dei suoi versamenti fino al massimo dell'importo annuale fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in connessione con l'art. 8 cpv. 1 LPP. Se l'intestatario versa un importo eccedente quello massimo summenzionato, la parte eccedente dell'importo viene accreditata, a seguito di comunicazione all'intestatario, su un conto da lui indicato; i relativi costi sono a carico dell'intestatario.

4 Se l'intestatario versa un importo che eccede quell'importo che l'autorità fiscale competente nel caso concreto considera detraibile dal reddito, vale il regolamento seguente: Le quote o frazioni di quote acquistate a favore dell'intestatario che in termini di valore eccedono l'importo detraibile, vengono cedute entro 30 giorni dalla data in cui la Fondazione è in possesso della conferma del versamento eccedente da parte dell'autorità fiscale competente. Il valore di vendita viene accreditato a seguito di comunicazione all'intestatario su un conto da lui indicato; i relativi costi devono essere sostenuti dall'intestatario. Il valore di vendita viene determinato ai sensi della cifra 5 del Regolamento di investimento.

5. Durata e scioglimento della convenzione di previdenza

1
La convenzione di previdenza termina con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi dell'art. 21 LAVS, in ogni caso tuttavia con il decesso prematuro dell'intestatario.

2
Una proroga della convenzione di previdenza è possibile se l'intestatario conferma che sta ancora esercitando un'attività lucrativa. In questo caso egli può spostare il prelievo della prestazione previdenziale fino al massimo cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria e continuare fino a tale data a effettuare versamenti ai sensi della cifra 3.

3
La Fondazione si riserva di far dipendere la proroga della convenzione di previdenza da una certificazione circa lo svolgimento di un'attività lucrativa. La cifra 8 della convenzione di previdenza rimane riservata.

4
Se l'intestatario durante la proroga della convenzione di previdenza abbandona la sua attività lucrativa, la convenzione di previdenza deve essere sciolta.

5
Lo scioglimento di questa convenzione di previdenza prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ai sensi dell'art. 21 LAVS è ammessa soltanto nei casi menzionati alla cifra 6, cpv. 5. Alla Fondazione in questi casi viene concesso un termine di elaborazione di 30 giorni al massimo dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la rivendicazione della pretesa di corresponsione anticipata della prestazione previdenziale allo scopo di eseguire il pagamento o il trasferimento delle quote.

6
Se l'intestatario utilizza la prestazione versata per il riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, il capitale di previdenza viene versato direttamente al nuovo istituto di previdenza o gestore della forma di previdenza. L'intestatario è tenuto a comunicare per iscritto alla Fondazione il nuovo istituto di previdenza o gestore.

6. Diritto all'indennità

1
Le prestazioni previdenziali elencate di seguito hanno carattere definitivo. In particolare non viene erogata alcuna prestazione d'invalidità.

2
In assenza di un ordine scritto dell'intestatario con una regolamentazione contraria, le prestazioni vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di capitale, una prestazione di rendita è esclusa. In presenza di quote trasferibili a investimenti patrimoniali, su incarico dell'intestatario la Fondazione può anche eseguire il trasferimento delle quote a un deposito titoli bancario.

3
La prestazione previdenziale viene corrisposta all'intestatario in caso di vita come prestazione di vecchiaia, dopo il suo decesso, come capitale in caso di decesso ai beneficiari ai sensi della cifra 7. Nel corso della durata della convenzione di previdenza non è possibile effettuare dei prelievi ad eccezione dei casi elencati nella cifra 6, cpv. 5.

4
Le prestazioni di vecchiaia possono essere corrisposte al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (incluse le disposizioni finali ai sensi della OPP 3).

5
Una corresponsione anticipata delle prestazioni di vecchiaia è ammessa in caso di scioglimento del rapporto previdenziale per uno dei seguenti motivi:

- a) se l'intestatario percepisce una rendita d'invalidità integrale dell'assicurazione per l'invalidità federale e il rischio di invalidità non è assicurato (art. 3 cpv. 2 lett. a OPP 3);
- b) se l'intestatario utilizza la prestazione corrisposta per il riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3);
- c) se l'intestatario utilizza la prestazione corrisposta per un'altra forma di previdenza riconosciuta (art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3);
- d) se l'intestatario abbandona la sua attuale attività lucrativa indipendente e avvia un altro tipo di attività indipendente (art. 3 cpv. 2 lett. c OPP 3); il pagamento deve aver luogo entro un anno dall'avvio dell'altro tipo di attività indipendente;
- e) se un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 5 della legge sul libero passaggio del 17.12.1993 è obbligato al pagamento in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d OPP 3: abbandono definitivo della Svizzera, avvio di un'attività lucrativa indipendente); l'intestatario avvia un'attività lucrativa indipendente, il pagamento deve essere quindi eseguito entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente;
- f) in caso di acquisto e costruzione nonché di partecipazione alla proprietà di abitazione per uso personale e in caso di rimborso di prestito ipotecario. Un orientamento di questo tipo si può rivendicare per tutti i cinque anni (art. 3 cpv. 3-5 OPP 3).

6
Nei casi di cui di cifra 6, cpv. 5 alle lettere da d a f per intestatari coniugati o conviventi in un'unione registrata, il pagamento è ammesso soltanto se il coniuge o il convivente registrato lo acconsente per iscritto.

7
La Fondazione può richiedere l'autenticazione delle firme. Le spese a tal fine sono a carico dell'intestatario.

8
Un prelievo parziale della prestazione previdenziale è possibile soltanto nei casi di cui alle lettere b ed f.

9
Nei casi di cui di cifra 6, cpv. 5 alle lettere b, c ed f è escluso un trasferimento delle quote a un deposito titoli bancario.

10
Il diritto alle prestazioni non può essere né costituito in pegno né ceduto né compensato prima della scadenza. Restano salve le eccezioni in conformità con l'art. 4 della OPP 3.

7. Agevolazione

1
Dopo il decesso dell'intestatario, i beneficiari possono richiedere la corresponsione della prestazione in caso di decesso purché nel momento del decesso non siano state ancora erogate prestazioni di vecchiaia a seguito della cifra 6, cpv. 3-5.

2
In caso di vita il beneficiario è l'intestatario della previdenza.

In caso di decesso i beneficiari sono le seguenti persone nella sequenza citata:

1. il coniuge superstite o il convivente registrato superstite;
2. in mancanza di questi sono beneficiari secondo l'ordine seguente:
 - a) i discendenti diretti e le persone fisiche che sono state assistite in maniera considerevole dalla persona deceduta, o la persona che ha convissuto con questa ininterrottamente per gli ultimi cinque anni prima del suo decesso o che deve occuparsi del sostentamento di uno o più figli in comune
 - b) i genitori
 - c) i fratelli e le sorelle
 - d) gli altri eredi

3
L'intestatario può determinare una o più persone beneficiarie segnalate alla cifra 2 lett. A e indicare più dettagliatamente le loro pretese.

4
Inoltre l'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al cpv. 2, lett. b-d e di indicare più dettagliatamente le loro pretese.

5
Ogni modifica relativa ai beneficiari deve aver luogo a mezzo comunicazione scritta alla Fondazione.

6
Altre persone da quelle segnalate nel capoverso 2, cifre 1 e 2 non sono aventi diritto.

8. Rivendicazione

1
L'intestatario nonché le persone aventi diritto devono fornire alla Fondazione tutte le indicazioni necessarie per la rivendicazione della pretesa alla corresponsione della prestazione previdenziale nonché presentare la documentazione e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti.

2
Qualora la spettanza della prestazione previdenziale fosse controversa, la Fondazione può rifiutare la corresponsione della prestazione e liberarsi mediante deposito giudiziale o di altro tipo a rischio e spese delle persone aventi diritto.

3
Le prestazioni previdenziali che alla scadenza ai sensi della cifra 6, cpv. 4 e 5, nonostante la Fondazione abbia scritto agli aventi diritto, non possono essere corrisposte agli aventi diritto, rimangono nella Fondazione. La Fondazione comunica alla Computershare Schweiz AG queste prestazioni previdenziali secondo le direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri sul trattamento dei valori patrimoniali in garanzia e della previdenza individuale vincolata pilastro 3a.

9. Calcolo della prestazione previdenziale

1
Qualora la prestazione previdenziale venga corrisposta sotto forma di capitale, questa corrisponde al prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di quote acquistate a favore dell'intestatario per il valore di vendita di una quota intera. Il valore di vendita viene determinato ai sensi della cifra 5 del Regolamento di investimento.

2
In caso di trasferimento delle quote su un deposito titoli bancario, le quote acquistate vengono trasferite al deposito.

10. Attestazione, obbligo di dichiarazione fiscale

1
La Fondazione emette attestati all'intestatario sui versamenti ricevuti. Il pagamento della prestazione previdenziale nonché un eventuale trasferimento di quote su un deposito titoli bancario sono soggetti, come una prestazione assicurata, all'obbligo di dichiarazione a norma della legge federale sull'imposta preventiva del 13.10.1965.

2
In caso di pagamenti che ai sensi delle prescrizioni di legge sono soggetti all'imposta alla fonte, questa viene portata in deduzione presso la sede della Fondazione.

3
Gli aventi diritto con domicilio all'estero sono responsabili della dichiarazione della prestazione previdenziale nei confronti delle autorità fiscali del loro Paese di domicilio e dell'accertamento di eventuali conseguenze fiscali.

11. Corrispondenza, comunicazioni, registrazione di colloqui

1
Tutta la corrispondenza dell'intestatario deve essere indirizzata alla Fondazione.

2
L'intestatario è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione modifiche del suo indirizzo o dei suoi dati personali, in particolare relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, adesione o scioglimento giudiziale di un'unione domestica).

3
La Fondazione respinge ogni responsabilità per le conseguenze di indicazioni insufficienti, non tempestive o non corrette relative all'indirizzo o ai dati personali.

4
Le comunicazioni della Fondazione all'intestatario sono considerate svolte in modo legalmente valido quando sono state inviate all'ultimo indirizzo noto alla Fondazione.

5
La Fondazione è autorizzata a registrare i colloqui telefonici e ad archivarli in supporti di dati.

6
Utilizzando le e-mail come mezzo di comunicazione, l'intestatario dichiara di essere consapevole dei rischi connessi (in particolare in relazione alla limitata verificabilità dell'identità della persona che utilizza il mezzo di comunicazione, all'autenticità di firme e altre informazioni ecc.).

7
L'intestatario è tenuto a inviare la comunicazione via e-mail destinata alla Fondazione ovvero gli incarichi impartiti alla Fondazione via e-mail esclusivamente all'indirizzo vorsorgestiftungen@zurich.ch. La comunicazione via e-mail in uscita dalla Fondazione viene inviata all'indirizzo e-mail indicato dall'intestatario.

8
È a discrezione della Fondazione stabilire se e in che misura considerare la comunicazione che riceve via e-mail e gli incarichi che le sono stati impartiti via e-mail. La Fondazione può richiedere l'utilizzo di un altro mezzo di comunicazione. La Fondazione non può garantire la puntuale esecuzione di un incarico che le è stato impartito via e-mail.

9
La Fondazione declina qualsivoglia responsabilità in merito alla correttezza o alla completezza dei dati che trasmette o le vengono trasmesse via e-mail.

La Fondazione non risponde dei danni diretti o indiretti subiti dall'intestatario a seguito della comunicazione via e-mail o dell'esecuzione, della non esecuzione o dell'esecuzione non corretta di un incarico impartito alla Fondazione via e-mail o a causa di errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni di esercizio o di altro tipo, ritardi, manipolazioni, carenze (falsificazioni non riconosciute, errori, ritardi, alterazioni, malintesi, presa in visione da parte di terzi non autorizzati, perdite di messaggi, incompletezze, sbagli, doppia elaborazione ecc.), abuso o accesso illecito a mezzi di comunicazione e sistemi informatici o per danni che sono connessi in altro modo con l'utilizzo di e-mail. Qualora incarichi non autorizzati siano attribuibili all'utilizzo di e-mail e in conseguenza di ciò la Fondazione subisca un danno, l'intestatario e la Fondazione sono responsabili in base ai principi di legge del concorso di colpa.

12. Contestazioni da parte dell'intestatario

Le contestazioni dell'intestatario a causa dell'esecuzione o della non esecuzione di incarichi di ogni tipo o di depositi nonché a altre comunicazioni devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla spedizione della relativa notifica. In caso di contestazioni non tempestive, i danni sono a carico dell'intestatario. Decorso il termine di contestazione di 30 giorni, tutti gli estratti conto e di deposito, nonché le distinte, gli attestati e documenti simili valgono come approvati con tutte le voci contenute.

13. Diritto applicabile/luogo di adempimento ed esecuzione/foro

1
Tutti i rapporti giuridici dell'intestatario con la Fondazione e tutte le pretese che la riguardano sono soggetti al diritto svizzero.

2
Luogo di adempimento ed esecuzione per l'intestatario con domicilio all'estero è Zurigo.

3
A scelta dell'intestatario, il foro per tutte le pretese derivanti dai rapporti d'affari con la Fondazione è la sede della Fondazione o il domicilio in Svizzera dell'intestatario.

14. Riserva di disposizioni legali

Le prescrizioni obbligatorie di leggi e ordinanze prevalgono sulle disposizioni contrarie di questo regolamento e della convenzione di previdenza. In particolare, modifiche successive di leggi e ordinanze sono valide anche senza notifica all'intestatario.

15. Responsabilità

La Fondazione non risponde delle conseguenze risultanti dal mancato rispetto degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte dell'intestatario.

16. Verifica della legittimazione

1

L'identità dell'intestatario o di altre persone aventi diritto viene verificata attraverso la firma sulla convenzione di previdenza o su altri documenti. La Fondazione si riserva di eseguire una verifica più approfondita della legittimazione.

2

I danni che derivano dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e di falsificazioni sono a carico dell'intestatario se da parte della Fondazione o delle persone che agiscono per conto suo è stata applicata la normale diligenza.

17. Modifica del Regolamento di fondazione

1

La Fondazione è autorizzata a modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Le modifiche vengono opportunamente comunicate all'autorità di vigilanza competente e all'intestatario.

2

Modelli contrattuali per le convenzioni di previdenza vincolata sono inoltrati all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa verifica se la forma e il contenuto corrispondono alle prescrizioni di legge.

18. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento sostituisce la versione del 1° gennaio 2020 ed entra in vigore il 1° luglio 2020.

Zurigo, maggio 2020
Il Consiglio di fondazione

Regolamento di investimento della Fondazione Bancaria Zurich Invest

Sulla base della cifra 2 del Regolamento di fondazione, il Consiglio di fondazione emette il seguente Regolamento di investimento.

1. Investimento del capitale di previdenza

1 Con la stipulazione della convenzione di previdenza, l'intestatario incarica la Fondazione Bancaria Zurich Invest (di seguito denominata Fondazione) di investire il suo patrimonio di previdenza in quote agli investimenti patrimoniali offerti attraverso la Fondazione (di seguito denominati strategie d'investimento).

Strategie d'investimento

- Strategia d'investimento Obbligazioni (Valor: 003.833.974)
- Strategia d'investimento 25 (Valor: 003.833.983)
- Strategia d'investimento 35 (Valor: 003.833.995)
- Strategia d'investimento 45 (Valor: 003.834.010)
- Strategia d'investimento 100 (Valor: 003.834.029)
- Strategia d'investimento Protezione del (Valor: 033.886.993)
- Strategia d'investimento Mercato (Valor: 003.834.061)

Queste strategie d'investimento investono in fondi o in gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento. Le strategie d'investimento a disposizione vengono descritte dalla Fondazione nella descrizione prodotto. Questa descrizione può essere richiesta in ogni tempo dalla Fondazione.

La Fondazione non investe in derivati. Se in futuro ciò dovesse accadere, si adotteranno le necessarie misure precauzionali ai sensi dell'articolo 113 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OlnFi).

2 L'intestatario può scegliere per l'investimento del suo patrimonio previdenziale soltanto una strategia d'investimento, con riserva della cifra 3, cpv. 2 e 3. Fino a revoca da parte dell'intestatario (cfr. cifra 3), la Fondazione investe il patrimonio previdenziale secondo le indicazioni della convenzione di previdenza.

3 Le strategie d'investimento offerte dalla Fondazione rispondono alle prescrizioni in materia di investimento ai sensi della OPP 2.

La Fondazione, sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, può derogare alle prescrizioni in materia di investimento ai sensi della OPP 2 e ampliare gli investimenti ammessi. Nel rendiconto di esercizio, la Fondazione mostra che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e distribuzione del rischio ai sensi dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2.

Se si stipula con l'intestatario una convenzione integrativa (cfr. cifra 3 cpv. 5 del Regolamento), ci si assicura che nell'ambito della Convenzione di previdenza l'intestatario sia sufficientemente informato in merito al maggiore rischio e che disponga della corrispondente tolleranza al rischio.

2. Caratteristiche delle quote

Le pretese dell'intestatario sotto forma di quote della strategia d'investimento devono essere indirizzate esclusivamente nei confronti della Fondazione Bancaria Zurich Invest. Le quote non hanno un valore nominale fisso e non sono fisicamente rappresentate da titoli.

3. Cambiamento della strategia d'investimento da parte dell'intestatario

1 L'intestatario può incaricare per iscritto la Fondazione di effettuare acquisti, ai sensi della cifra 1 del Regolamento di investimento, relativamente a tutto il suo patrimonio previdenziale inclusi i versamenti e i trasferimenti futuri di quote, da un'altra strategia d'investimento offerta attraverso la Fondazione. Non è possibile ripartire l'investimento su due o più strategie d'investimento.

2 L'intestatario può inoltre incaricare per iscritto la Fondazione di acquistare, ai sensi della cifra 1 del Regolamento di investimento, nella misura da lui stabilita del suo patrimonio previdenziale, quote da un'altra strategia d'investimento offerta attraverso la Fondazione.

3 Se l'intestatario si avvale di questa possibilità, egli può scegliere per i suoi versamenti e trasferimenti futuri o la strategia d'investimento attuale o quella precedentemente stabilita ai sensi della capoverso 1. È possibile scegliere al massimo due strategie d'investimento.

4 Durante l'anno civile si è autorizzati a cambiare a titolo gratuito la strategia d'investimento.

5 La Fondazione mette a disposizione i corrispondenti formulari in virtù di un tale cambiamento.

6 In caso di cambiamento della strategia d'investimento, il prezzo di vendita o di acquisto viene regolato secondo la cifra 5 del Regolamento di investimento.

4. Cambiamento della strategia d'investimento da parte della Fondazione

1 La Fondazione si riserva di non fornire più le strategie d'investimento offerte previa comunicazione scritta all'intestatario e di consentire in alternativa all'intestatario stesso il passaggio a una diversa strategia d'investimento con profilo di rischio e di rendimento analogo. Tale passaggio non comporta alcuna spesa per l'intestatario.

2 In caso di cambiamento della strategia d'investimento, il prezzo di vendita o di acquisto viene regolato secondo la cifra 5 del Regolamento di investimento.

5. Valutazione di quote (prezzo di acquisto o di vendita)

Il prezzo di acquisto o di vendita di un'intera quota viene rilevato a cadenza settimanale, quando il patrimonio previdenziale della corrispondente strategia d'investimento al valore di mercato del giorno di riferimento viene suddiviso per le quote esistenti, con l'aggiunta o la deduzione di eventuali spese e tasse legali originatisi mediamente dalla strategia d'investimento a seguito dell'acquisto o della vendita dell'investimento.

6. Estinzione del conto

All'estinzione del conto previdenza segue automaticamente l'alienazione o il trasferimento di tutte le quote della strategia d'investimento.

7. Incarichi/istruzioni

Gli incarichi e le istruzioni assegnati alla Fondazione per iscritto vengono eseguiti durante il normale decorso della procedura operativa. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per gli incarichi non eseguiti entro i termini e per eventuali danni (in particolare a seguito di variazione del corso), sempre che sia stata da questa applicata la normale diligenza.

8. Modifica del regolamento

La Fondazione è autorizzata a modificare in ogni momento il Regolamento di investimento. Le modifiche vanno comunicate all'autorità di vigilanza. Queste vengono rese note opportunamente agli intestatari.

9. Altre disposizioni

Per il resto valgono, se applicabili, il Regolamento di fondazione e le Condizioni della Fondazione Bancaria Zurich Invest nonché le direttive di investimento e i regolamenti nella versione rispettivamente in vigore determinanti per le singole strategie d'investimento.

Il presente regolamento sostituisce la versione del 1° ottobre 2016 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Condizioni della Fondazione Bancaria Zurich Invest

Sulla base della cifra 1 del Regolamento di fondazione, il Consiglio di fondazione emette le seguenti condizioni.

1. Tenuta del conto e commissioni

1
La tenuta del conto è gratuita.

2
Non viene riscossa alcuna tassa di deposito.

3
In caso di acquisto di quote di una strategia d'investimento su incarico dell'intestatario, la Fondazione riscuote, a seconda della strategia d'investimento selezionata, delle commissioni di sottoscrizione, delle commissioni di riscatto e delle commissioni di amministrazione e di gestione patrimoniale. Tali commissioni vengono direttamente dedotte dalle quote acquistate. L'ammontare delle commissioni per le singole strategie d'investimento è consultabile nel documento «Prezzi e condizioni».

2. Servizi

1
L'intestatario riceve un estratto patrimoniale annuale nonché un'attestazione sui versamenti ricevuti.

2
Tutti i versamenti e i prelievi vengono confermati per iscritto.

3. Versamenti minimi

È necessario un versamento minimo di CHF 50 per versamento.

4. Prelievi

I prelievi sotto forma di pagamento di capitale sono gratuiti. Per il trasferimento di quote su un deposito titoli bancario, la Fondazione deve riscuotere una tassa di CHF 100. Le premesse per un prelievo sono regolate nel Regolamento di fondazione.

5. Imposte

Nel corso della durata della convenzione di previdenza, non è dovuta alcuna imposta preventiva e nessuna tassa federale sulle vendite. Per i restanti casi si intende valida la cifra 10 del Regolamento di fondazione.

6. Modifica delle condizioni

La Fondazione è autorizzata a modificare in ogni momento le condizioni. Le modifiche delle condizioni vengono comunicate opportunamente.

Il presente regolamento sostituisce la versione di dicembre 2014 ed entra in vigore il 1° ottobre 2016.

Zurigo, maggio 2016